

COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS N. 446.

(Approvato con delibera di Consiglio C. n. 21 del 26.11.1998)

PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE.

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.11.1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della L. 23.12.1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A. Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni /autorizzazioni relative a:
- Occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - Occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - Occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - Occupazioni con impianti pubblicitari e di distributori di carburanti;
 - Occupazione realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- B. Le misure base di tariffa per tipologia di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- C. Criteri di determinazione del canone;
- D. Agevolazioni speciali;
- E. Modalità e termini per il pagamento del canone;
- F. Accertamento e sanzioni;
- G. Disciplina transitoria.

Art.2.

Concessioni/ Autorizzazione

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art.3.

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dalla L. 7.8.1990, n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate dai produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art.4.

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'Atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a. I dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b. L'individuazione specifica dell'area, della strada e degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c. L'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del procedimento amministrativo;
 - d. L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e. La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f. L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché le eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.5.

Temine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare l'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve procedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 ⁽¹⁾ dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
(1) (Il termine che deve essere espressamente indicato dall'Ente, può essere diversificato a seconda della particolarità e la durata dell'occupazione)
3. In caso della spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art.6.

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato entro 15 giorni, dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/ autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - Marca da bollo;
 - Spese di sopralluogo;
 - Deposito cauzionale; ⁽²⁾

(2) (Eventualmente richiesta a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico)
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 40 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza dei danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/ autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - La misura esatta (espressi in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - La durata dell'occupazione ⁽³⁾ e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - Gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;

(3) Per le occupazioni permanenti, la durata della concessione non può essere di 29 anni ai sensi dell'art. 27 comma 45 del nuovo codice della strada di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285)

Art. 10

Principali Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di indirizzo delle aree ed egli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionari, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio dei diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed a esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento distruzione o sottrazione dei predetti atti o documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/ autorizzazione – Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza delle concessioni/ autorizzazioni

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - Violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - Violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - Mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;

Art. 13

Subentro alla concessione/ autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/ autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo specificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti e di 30 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/ autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione e l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di passaggio pubblico. (7)
(7) la previsione è solo facoltativa. In caso di applicazione della disposizione va tenuto presente che "costituzione della servitù nei modi di legge significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (usucazione: passaggio indiscriminato pacifico ed interrotto della collettività per 20 anni)
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con i balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologia di occupazioni (8) :

(8) L'Ente può individuare altre tipologie di occupazione, che per ragioni di particolare interesse pubblico e per irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività, ritiene di dover escludere dall'applicazione del canone quali, ad esempio, le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le Regioni, le province, i comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali e previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, le occupazioni con passi carrabili, con tende a fronte di esercizi pubblici/commerciali, con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro, le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti. Le occupazioni occasionali non superiori ad ore ecc.

1. Occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività non aventi finalità di lucro, compresi palchi e cassarmoniche;
2. Tende a fronte di esercizi pubblici;
3. Occupazioni per servizio di trasporto pubblico;
4. Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive;
5. Occupazione aree cimiteriali;
6. Occupazione con impianti adibiti a servizi pubblici;
7. Per piante e fioriere che non intralcino il traffico pedonale e degli autoveicoli, situate comunque in spazi ed aree non utilizzati o utilizzabili dall'Ente;
8. Dissuasori di sosta installati da privati previa autorizzazione rilasciata dall'Ente.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile ⁽⁹⁾, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni ⁽¹⁰⁾. Le frazioni di anno sono computate per anno intero ⁽¹¹⁾

(9) Occupazione di carattere stabile significa che l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per l'amministrazione.

(10) Il criterio adottato per la distinzione fra occupazioni permanenti e temporanee è quello previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. Detto criterio sembra essere quello più semplice, anche perché ampiamente sperimentato. Nulla vieta, tuttavia, all'Ente di adottare anche con criteri diversi, con l'unico limite massimo dei 29 anni per le occupazioni permanenti.

(11) L'Amministrazione, ai fini della determinazione del canone dovuto, può scegliere di considerare le frazioni superiori all'anno per anno intero oppure di considerarle in misura proporzionale.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade e aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I[^] CATEGORIA

Piazza Libertà, Corso Vittorio Emanuele III, Via Roma, Via Marconi, Piazza della Vittoria e via S. Nicola (fino alla Chiesa).

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II[^] CATEGORIA

Tutte le altre strade rientranti nella perimetrazione del centro urbano edificato con esclusione di quelle della I[^] categoria.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III[^] CATEGORIA

Tutte le aree esterne alla perimetrazione del centro edificato.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- A. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura della tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di:

OCCUPAZIONE DI SUOLO

I [^] categoria	II [^] categoria	III [^] categoria
£. 3.000	£. 2.000	£. 1.000

OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO ⁽¹³⁾

(13) La determinazione di misure di tariffe differenziate per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico è facoltativa. In ogni caso, le eventuali misure deliberate riguardano le ipotesi ordinarie di occupazione e non quelle realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi.

I [^] categoria	II [^] categoria	III [^] categoria
£. 2.000	£. 1.500	£. 1.000

- B. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata: ⁽¹⁴⁾

(14) Il Comune dovrà contrassegnare la casella corrispondente all'alternativa cui è interessato.

Ad ore effettive di occupazione.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- A. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del

2% ⁽¹⁶⁾ della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

(16) La percentuale ad esempio del 10% deve essere stabilita liberamente dall'Ente.

B. Sia per le occupazioni permanenti che temporanea, nel caso in cui la tariffa deve essere applicata a superficie inferiore a mq. O ml., questa viene calcolata con riferimento all'unità di misura.

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,03 e superiore ⁽¹⁷⁾ a 8,00.

(17) Ad esempio limite minimo di 0,80 e massimo di 2,00.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Passi carrabili – Definizione.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. 2

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione ⁽¹⁸⁾ :

(18) Barrare la casella cui l'ente è interessato

Effettiva

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso sia avvenuta l'affrancazione dalla TOS AP.

2. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate ai fini della determinazione del canone in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'art. 47 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3. Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4. Occupazioni in aree di mercato attrezzate.

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione. Dette aree di mercato sono le seguenti:

- ♣ Piazza Libertà;
- ♣ Piazza della Vittoria;
- ♣ Corso Vittorio Emanuele III;
- ♣ Via Roma;
- ♣ Via Marconi.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28.3.1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche" e relativo regolamento di esecuzione.

5. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianto per la distribuzione di carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2, del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2. Occupazioni in aree di parcheggio.

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq. 4,5, corrispondente al singolo posto auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'Amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzo per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3. Occupazioni nei mercati settimanali.

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione (20). Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

(20) Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

Per le occupazioni dell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di ... Ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tale struttura, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/ autorizzazioni

OCCUPAZIONI			
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
1) Passi carrabili	1,50	1,20	1,00
2) Spazi soprastanti e sottostanti	0,5	0,5	0,5
3) Accessi ai fabbricati scalini, ballatoi, ecc. e altri spazi che disimpegnano gli ingressi	0,2	0,3	0,5
4) Parcheggi pubblici	8,00	5,00	4,00
5) Aree di mercato	0,25	0,25	0,25
6) Distributori di carburante	0,9	0,8	0,7
7) Impianti pubblicitari	1,5	1,0	1,0
8) Attività dello spettacolo viaggiante mestieri girovaghi	0,5	0,5	0,5
9) Commercio in forma itinerante	2,00	2,00	2,00
10) Impalcature, ponteggi, e cantieri per l'attività edilizia	0,6	0,6	0,6
11) Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,03	0,03	0,03
12) Altre attività pubblici esercizi	0,3	0,3	0,3

Art. 25

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così attenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365 ⁽²¹⁾

(21) Il calcolo sarà quindi $PTB \times CE \times MQ (ML) \times 365 =$ tariffa base per le occupazioni permanenti - Esempio: Misura base €. 500 x 1,20 x 30 x 365 = Formula: $PTB \times CE \times MQ/ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è ⁽²²⁾:

(22) Il Comune dovrà contrassegnare la casella corrispondente all'alternativa cui è interessato.

Quella giornaliera di cui al comma 1, lettera B) per i giorni di effettiva occupazione.

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) o a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

1) **FORMULA: TB x CE: O (Ore effettive) x MQ/ML**

2) **FORMULA: TB x CE: MFO (misura della fascia oraria) x MQ/ML**

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ⁽²³⁾

(23) Se l'Ente ha adottato il regolamento disciplinante il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari ed aree pubbliche deve essere detratto anche l'ulteriore onere ove l'occupazione consista nell'attuazione del servizio pubblicitario.

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture sovrastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc. la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

♣ £. 1.250 per utente (se il Comune ha la popolazione fino a 20.000 abitanti)

♣ £. 1.000 per utente (se il Comune ha la popolazione oltre i 20.000 abitanti)

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000. La medesima misura di £. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali di pubblici servizi ⁽²⁴⁾.

(24) Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima di cui al punto 1) art. 24 ridotta del 10% ⁽²⁵⁾.

(25) Per tariffa minima deve intendersi quella più bassa in senso assoluto prevista dal regolamento indipendentemente dalla importanza delle strade od aree occupate, dalla tipologia e dal valore economico dell'occupazione. La percentuale di riduzione di detta tariffa non può essere inferiore al 50%

Art. 27

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'art. 24 del presente regolamento, è ridotto:
 - ♣ Per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali del 20% ;
 - ♣ Per le occupazioni realizzate per finalità culturali del 20% ;
 - ♣ Per le occupazioni realizzate per finalità sportive del 20% ;
 - ♣ Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 50% ;
 - ♣ Per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap o di giovani disoccupati del 80% ;

- ♣ Per le occupazioni di durata superiore a 15gg. Riduzione del 40% ;
- ♣ Le superfici eccedenti i 500 mq. Sono calcolate in ragione del 20% ;
- ♣ Occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie riduzione del 50% .

(26)

(26) L'elencazione è meramente esemplificativa. L'Ente può indicare altre attività che siano di pubblico interesse.

Le agevolazioni sopra menzionate non sono cumulabili.

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione (27), mediante (28)

(27) Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone può essere richiesto anche contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione. In via ordinaria il canone può essere pagato anche mediante sistema bancario o per il tramite del concessionario, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97.

(28) Barrare la casella che interessa

Versamento diretto alla tesoreria del Comune;

Ø Su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;

- Mediante sistema bancario;

- Per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, oppure al personale dipendente preposto, al momento della richiesta di occupazione, che rilascerà idonea quietanza.
3. Per importi superiori a €. 800.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato con le stesse modalità di cui al punto 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, giugno e settembre.
4. Per gli importi compresi tra €. 400.000 e €. 800.000, il pagamento potrà essere effettuato in due rate bimestrali.

Art. 29

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% (29) del canone.

(29) L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria può variare da un minimo del 100% ad un massimo del 200% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 15 gg. Decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto per 15gg. di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1), è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di

concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi ⁽³⁰⁾ con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.

(30) L'Ente può scegliere di iscrivere direttamente a ruolo l'importo del canone o della relativa rata.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 30 gg. Dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, mediante ingiunzione fiscale. ⁽³¹⁾

(31) La riscossione coattiva del canone, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al DPR 28.1.1988, n. 43, è effettuata con la procedura di cui al DPR 29.9.1973, n. 602, se alla riscossione provvede direttamente l'Ente Locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b) comma 5, dello stesso art. 52, deve procedersi mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 30 gg. Dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione.

Art. 31

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ⁽³²⁾ il 1° gennaio 1999.

(32) L'articolo 52 comma 2 del D.Lgs n. 446 del 1997, stabilisce che il regolamento può essere adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ed ah effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Adottato con atto n. 21 del C.C. in data 26.11.1998)